

AGEVOLAZIONI

Gli incentivi all'occupazione nel settore agricolo

di **Luigi Scappini**

Con la conversione in legge del cosiddetto **Decreto Crescita** (DL n. 91/2014), avvenuta a mezzo della L. n. 116, pubblicata sul S.O. n. 72/L della Gazzetta Ufficiale n.192 del 20 agosto 2014, il Legislatore è intervenuto sul **comparto agricolo** con il preciso scopo da un lato di **incentivare l'imprenditoria giovanile** e, di conseguenza, il ricambio generazionale, e dall'altro l'**assunzione di giovani**.

Iniziamo l'analisi dagli strumenti introdotti per agevolare e incentivare le assunzioni, rinviando a un prossimo intervento la descrizione di quelli pensati a supporto dello sviluppo imprenditoriale.

Con l'**articolo 5** è stato previsto un incentivo a favore dei datori di lavoro imprenditori agricoli ex articolo 2135 codice civile che procedono all'assunzione di **giovani** di età compresa tra i **18** e i **35 anni**.

Le assunzioni devono avvenire a mezzo di **contratti** di lavoro a **tempo indeterminato o** a tempo **determinato** avente i seguenti requisiti:

- durata **almeno triennale**;
- deve garantire al lavoratore un periodo di **occupazione minima di 102 giornate** all'anno e
- essere redatto in **forma scritta**.

I lavoratori, oltre a rispettare il parametro dell'età, che ricordiamo deve essere compresa tra i 18 e i 35 anni, debbono, inoltre, rispettare almeno uno dei seguenti parametri:

- essere **privi di impiego** regolarmente retribuito da **almeno 6 mesi**;
- essere **privi di un diploma di istruzione secondaria** di secondo grado.

Le assunzioni devono essere effettuate tra il **1° luglio 2014** e il **30 giugno 2015** e devono comportare un **incremento occupazionale netto** calcolato sulla base della **differenza** tra il **numero di giornate lavorate nei singoli anni successivi all'assunzione** e il numero di giornate lavorate nell'anno **precedente** l'assunzione.

Ai fini del calcolo, i lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a **tempo parziale** sono computati in base al **rapporto** tra le **ore pattuite** e l'**orario normale** di lavoro dei lavoratori a **tempo pieno**. Ai fini

La verifica dell'**incremento** della base occupazionale va considerato al **netto** delle **diminuzioni** occupazionali verificatesi in società **controllate** o **collegate** ai sensi dell'articolo 2359 codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

L'importo dell'incentivo è individuato in **1/3** della **retribuzione lorda imponibile** ai fini previdenziali, per un periodo complessivo di **18 mesi**.

L'incentivo può **utilizzarsi** esclusivamente a mezzo **compensazione** dei **contributi** dovuti e con le seguenti modalità:

1. per le assunzioni a **tempo determinato**:

- 6 mensilità a decorrere dal completamento del primo anno di assunzione;
- 6 mensilità a decorrere dal completamento del secondo anno di assunzione;
- 6 mensilità a decorrere dal completamento del terzo anno di assunzione;

2. per le assunzioni a **tempo indeterminato**: 18 mensilità a decorrere dal completamento del diciottesimo mese dal momento dell'assunzione.

In sede di conversione è stato introdotto il comma *6-bis*, ai sensi del quale il **valore annuale** dell'incentivo **non** può comunque **superare**, per ciascun lavoratore assunto l'importo di:

- **€ 3.000** in caso di assunzione a **tempo determinato** ed
- **€ 5.000** in caso di assunzione a **tempo indeterminato**.

Ai fini del riconoscimento dell'incentivo, l'**Inps** procederà in ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse indicate non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito *internet*.

Sempre l'articolo 5, al comma 13, introduce uno **sgravio** ai fini **Irap**, modificando l'articolo 11 del D.Lgs. n.446/97.

Nello specifico, è introdotta la previsione per cui le deduzioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2), 3) e 4), per i produttori agricoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) e per le società agricole di cui alla L. n. 99/04, si applicano, nella misura del 50% degli importi ivi previsti, anche per ogni lavoratore agricolo dipendente a tempo determinato impiegato nel periodo di imposta a condizione che:

1. abbia lavorato almeno 150 giornate e
2. il contratto abbia almeno una durata triennale.

L'agevolazione, pervia **autorizzazione** da parte della **Commissione europea**, decorre dal **periodo** di imposta **successivo** a quello in corso al **31 dicembre 2013**, ma ai fini del **calcolo** dell'**acconto** relativo a tale periodo **non se ne tiene conto**.